



Deliberazione n. 854

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE (2019)** il giorno **UNO** del mese di **AGOSTO** alle ore **08:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: ADESIONE AD ARCA SPA- REGIONE LOMBARDIA-RIF.ARCA
2019_001.4-DITTA BIOGEN SRL



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Struttura Gestione Acquisti

Responsabile del procedimento: Dott. Cesarino Panarelli

Referente del procedimento: Dott. Pierluigi Baschieri

Fasc. n. 2019/284- cl.1.06.03

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento delle specifiche esigenze della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario per l'esercizio 2019 adottate con DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA S.p.a (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore, fermo



restando che dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO, infine, dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.a. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) a cui è subentrata dal 1° luglio 2019, in tutti i rapporti attivi e passivi, la nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti farmaceutici:

- Convenzione ARCA 2019_001.4 attivata in data 06/06/2019 con scadenza il 06/06/2021- Lotto 1 - aggiudicato a favore della ditta Biogen Italia Srl di Milano;

DATO ATTO che con nota in data 10 luglio c.a., conservata in atti, il Direttore della Struttura Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione ARCA_2019_001.4, provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale dei prodotti sopra indicati necessari alle strutture ospedaliere, quantificato nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);



VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della nota del predetto dirigente del Servizio di Farmacia di aderire alla convenzione sopra citata per il lotto suindicato ed indicato nello stesso Allegato n. 1;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto di cui sopra e per il periodo di validità del contratto, una spesa complessiva presunta pari ad € 59.644,80 (Iva 10% esclusa) da conteggiare sul conto economico n. 80103500 dei Bilanci 2019 – 2020-2021 in rapporto al fabbisogno presunto quantificato nella nota sopra citata;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione non comporta, a parità di consumi, una maggiore spesa in quanto le condizioni di adesione sono nel complesso invariate rispetto a quelle attualmente in essere;

RILEVATO che la validità contrattuale di mesi 22 (ventidue) decorre dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura che verrà inoltrato alla ditta aggiudicataria in esecuzione del presente provvedimento;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Angela Saccardi, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

ACQUISITO il parere del Dirigente della Struttura Risorse Economico Finanziarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario;

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti farmaceutici, stipulata dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia relativamente al lotto di gara indicato in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), aggiudicato alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:

➤ Convenzione ARCA 2019_001.4 attivata in data 06/06/2019 con scadenza il 06/06/2021- Lotto 1 - aggiudicato a favore della ditta Biogen Italia Srl di Milano;

2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente al prodotto elencato nel prospetto allegato di cui sopra, per il periodo di durata del contratto, una spesa complessiva presunta pari ad € 65.608,40 (Iva 10% inclusa) che viene conteggiata sul conto economico n. 80103500 dei Bilanci 2019-2020-2021 in rapporto al fabbisogno presunto quantificato nella nota in premessa citata del Responsabile della struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, come segue:

Conto economico	Esercizio Economico	Importo (iva incl.)
80103500	2019	14.911,00
80103500	2020	35.786,40
80103500	2021	14.911,00

3. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Angela Saccardi, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;



5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 e smi e art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/09, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Raffaella Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Riccardo Bertoletti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
Dr. Renzo Boscaini



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Struttura Gestione Acquisti

Fasc. n. 2019/220- cl.1.06.03

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento:

conto economico n. 80103500 del Bilancio di esercizio 2019 – 2020-2021

Il Responsabile
Struttura Risorse Economico Finanziarie



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 13.08.2019
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come
modificata dalla L.R. n. 23/2015;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 13.08.2019.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Ferrari

NOME INIZIATIVA	CODICE CONVENZIONE	NOME CONVENZIONE	FORNITORE	NOME LOTTO	CIG LOTTO	CODICE PRODOTTO	NOME PRODOTTO	CONFEZIONE MISURA (Confezionamento)	UNITA' CONTENUTE (Confezioni)	VALORI A (Confezioni)	PREZZO (Confezioni)	IVA	FABRISOG NO AL 06/06/2021	IMPORTO	CIG
Farmaci Biosimilari - Accordo Qu/ARCA, 2019.001.4	Farmaci Biosimilari - Accordo Qu/ARCA, 2019.001.4	Farmaci Biosimilari - Accordo Quadro - BIOGEN ITAL	BIOGEN ITALIA SRL	Adalimumab Biogen	7830584257	045616063	IMRALDI PENNE 40MG	Cadauno	2	EUR	124,26	10%	240	29.822,40	7937957158
Farmaci Biosimilari - Accordo Qu/ARCA, 2019.001.4	Farmaci Biosimilari - Accordo Qu/ARCA, 2019.001.4	Farmaci Biosimilari - Accordo Quadro - BIOGEN ITAL	BIOGEN ITALIA SRL	Adalimumab Biogen	7830584257	045616024	IMRALDI SIRINGHE 40MG	Cadauno	2	EUR	124,26	10%	240	29.822,40	